

Avviso Pubblico

Aggiornamento dell'elenco di professionisti qualificati per l'affidamento di servizi di ingegneria anche integrata, di servizi tecnici e di altri servizi accessori di importo inferiore ad euro 100.000, di cui all'Avviso pubblicato sul B.U.R.B., in data 16 giugno 2009 .

IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA' ENERGETICA LUCANA S.P.A.

VISTA la legge regionale n. 13 del 31 luglio 2006;
VISTA gli artt. 9 e 10 della Legge Regionale n. 31/2008;
VISTO lo Statuto della Società Energetica Lucana S.p.a.;
VISTO il D.lgs. n. 163 del 2006;
VISTO i Regolamenti aziendali;
VISTA la deliberazione del CDA della Società del 20/03/2013;

RENDE NOTO

che la Società Energetica Lucana Spa (di seguito, anche, Società) intende procedere all'aggiornamento dell'elenco di professionisti opportunamente qualificati per l'affidamento di servizi di ingegneria anche integrata, di servizi tecnici e di altri servizi accessori di importo inferiore ad euro 100.000, elenco istituito mediante Avviso pubblicato sul B.U.R.B., in data 16 giugno 2009 .

Articolo 1 – Oggetto dei servizi e strutturazione dell'elenco di professionisti

1. Il presente avviso è funzionale all'aggiornamento dell'elenco di professionisti opportunamente qualificati per lo svolgimento **dei servizi di ingegneria anche integrata, dei servizi tecnici e degli altri servizi accessori (di cui nell'elenco seguente)**, a cui accedere per il conferimento di futuri ed eventuali affidamenti di importo stimato inferiore alla soglia di € 100.000,00, elenco istituito mediante Avviso pubblicato sul B.U.R.B., in data 16 giugno 2009.
2. L'elenco è suddiviso nelle seguenti sezioni e nelle fasce d'importo A (non superiore ad euro 20.000 + iva) e B (superiore ad euro 20.000 + iva e non superiore ad euro 100.000 + iva):

Sezioni

1. "Strutture";
 2. "Impianti termoelettrici , impianti di cogenerazione";
 3. "Centrali idroelettriche, stazioni di trasformazioni e di conversione";
 4. "Impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili" e "Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica" e "Impianti di pubblica illuminazione";
 5. "Analisi e valutazioni degli impatti ambientali";
 6. "Audit energetici, Interventi di efficientamento energetico su edifici esistenti, Monitoraggio energetico, Controllo dei metodi e degli esiti delle fatturazioni dei grandi energivori pubblici e degli enti locali, Piani Energetici";
 7. "Collaudi tecnico/amministrativi e statici";
 8. "Attività di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione";
 9. "Servizi geologici";
 10. "Servizi topografici e affini".
3. I soggetti in possesso dei requisiti di tecnici in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2 della L.n.447/1995 e del DPCM 31/03/1998, iscritti negli appositi elenchi istituiti presso gli assessorati regionali competenti in materia ambientale, possono richiedere l'iscrizione nella sezione "Analisi e valutazioni degli impatti ambientali", indicando espressamente tra i titoli il possesso della "iscrizione nell'elenco regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale" e specificando nell'elenco di quale regione il professionista risulta iscritto e il provvedimento di iscrizione (delibera, determina ecc.).
 4. I soggetti che hanno seguito Master, Scuole di specializzazione o perfezionamento nel settore della Certificazione energetica degli edifici o che risultano eventualmente iscritti in appositi albi o elenchi, possono citare le attività formative svolte e citare gli elenchi in cui risultano iscritti, inserendo tra i titoli la dizione "Certificazione energetica" e citando in prosieguo i titoli posseduti (Master, specializzazioni e eventuali iscrizioni a elenchi istituiti da Enti pubblici)

Art. 2 Tipologie di prestazioni e servizi valutabili

1. La Società determina gli importi dei servizi professionali secondo i criteri previsti dall'art.92, comma 2, del D.lgs.163/2006, effettuando specifiche analisi dei costi e comunque sulla base delle disposizioni normative che si troveranno di volta in volta vigenti al momento dell'attribuzione degli incarichi.
2. Fermo restando l'art. 6, comma 1, lettera A), del presente Avviso, i servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso. Possono essere altresì valutati integralmente i servizi ultimati nello stesso periodo pure se iniziati precedentemente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori relativi. Ai fini del raggiungimento dei requisiti sono considerati i **compensi professionali** ottenuti da lavori, che rientrano tra quelli specificati nell'articolo precedente, sezione per sezione, nella colonna "oggetto". In caso di R.T.P. i requisiti devono essere posseduti cumulativamente dai richiedenti l'affidamento.

Articolo 3 - Durata e validità dell'elenco di professionisti

1. L'elenco di professionisti ha durata e validità sino a revoca esplicita ed è soggetto ad aggiornamento annuale.
2. L'elenco dei professionisti verrà pubblicato sul sito informatico www.societaenergeticalucana.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Articolo 4 – Soggetti ammessi all'iscrizione nell'elenco

1. Sono ammessi all'iscrizione nell'elenco i seguenti soggetti, relativamente alle classi del presente elenco, cui risultano per legge abilitati in relazione alla professione esercitata:
 - a) i liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui all'art.1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni,
 - b) le società di professionisti;
 - c) le società di ingegneria;
 - d) i prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A del D.lgs. n. 163 del 2006 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
 - e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente articolo, ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 del D.lgs. n. 163 del 2006 e ss.m.i. in quanto compatibili;
 - f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria costituiti nel rispetto delle previsioni del comma 1 dell'articolo 36 del D.lgs. n. 163 del 2006.
2. E' fatto divieto ai concorrenti – **a pena di esclusione** di tutte le domande nelle quali compaia lo stesso soggetto - di presentare domanda d'iscrizione nell'elenco quale componente di più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
3. Il divieto sussiste anche per i liberi professionisti qualora richieda l'iscrizione, in qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo.
4. I soggetti interessati all'iscrizione dovranno effettuare la procedura di cui al presente avviso nella sua interezza, anche qualora abbiano già presentato in qualunque forma domanda e/o candidatura alla Società Energetica Lucana.

Art. 5 Requisiti per l'iscrizione nell'elenco di professionisti

1. Sono inseriti nell'elenco i soggetti indicati nell'art. 4 e abilitati per legge a svolgere le attività professionali per le quali si richiede l'iscrizione, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del D.lgs. n. 163 del 2006;
 - b) iscrizione all'albo o collegio professionale;
 - c) requisito tecnico – professionale di cui al successivo comma 2 (solo per la fascia di importo superiore a 20.000 euro + iva);
 - d) possesso della partita IVA alla data di iscrizione telematica;
 - e) regolarità contributiva e fiscale.
2. Fermo restando l'art. 6, comma 1, lettera A), del presente Avviso, il soggetto richiedente l'iscrizione alla fascia B per affidamenti superiori al valore di euro 20.000, nel decennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso deve aver effettuato **servizi** relativi alla sezione d'iscrizione, per un importo complessivo non inferiore ad euro 20.000 +iva.
3. Si precisa che, ai fini della composizione dell'elenco di professionisti in questione, l'importo cui si fa riferimento è relativo esclusivamente alle **prestazioni professionali** e non all'importo dei lavori progettati

o diretti.

4. I soggetti, che ottengono l'iscrizione per una sezione alla fascia B vengono automaticamente iscritti anche alla relativa fascia A, possedendone i requisiti, anche qualora non ne facciano apposita richiesta.

Articolo 6 - Modalità e termini di presentazione della candidatura

1. La presentazione delle candidature potrà avvenire **esclusivamente** utilizzando la procedura telematica disponibile sul sito della Società (<http://www.societaenergeticalucana.it>), nella apposita sezione. Le modalità di presentazione della candidatura sono le seguenti:

A) SOGGETTI GIÀ ISCRITTI, NON INTERESSATI A MODIFICARE IL PROPRIO PROFILO

Tali soggetti saranno automaticamente riconfermati nell'elenco, rimanendo immutati i dati forniti in occasione della pubblicazione dell'Avviso o di un suo precedente aggiornamento e, quindi, già in possesso della Società Energetica Lucana e continuando, pertanto, rispetto ad essi, a fare riferimento ai requisiti per l'iscrizione richiesti dal precedente Avviso pubblico.

B) SOGGETTI GIÀ ISCRITTI, INTERESSATI A MODIFICARE IL PROPRIO PROFILO O A CANCELLARLO.

Tali soggetti, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e la password o, in alternativa, il codice pratica, utilizzati nel corso della precedente candidatura, dovranno accedere alla procedura telematica nella sezione "Soggetto già Iscritto" e seguire le istruzioni fornite dal sistema per la fase iniziale di registrazione. Al completamento della fase di registrazione si avrà accesso alla fase per la modifica o la cancellazione della precedente candidatura. Per l'invio della modifica della candidatura alla Società andrà utilizzata la funzione "Invia Iscrizione" disponibile nel sistema, in qualsiasi momento prima della scadenza dell'avviso. Il sistema impedirà l'invio della candidatura in assenza di dati considerati obbligatori, evidenziati nelle maschere con il simbolo * (asterisco) o dopo la scadenza dell'avviso.

Le domande non inviate alla Società utilizzando l'apposita funzione "Invia Iscrizione", resteranno nello stato bozza e non saranno prese in considerazione ai fini della determinazione dell'Elenco dei Professionisti. Nel periodo di validità dell'avviso sarà sempre possibile modificare e/o integrare i dati della domanda di candidatura utilizzando le apposite funzioni disponibili, in tal caso le modifiche andranno reinviata alla Società sempre utilizzando la funzione "Invia Iscrizione". Durante il periodo di validità dell'avviso sarà possibile eseguire una stampa di tipo bozza della candidatura, solo allo scopo di verificare i dati dichiarati.

C) SOGGETTI DI NUOVA ISCRIZIONE

Tali soggetti, previamente dotatisi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e di una password, dovranno accedere alla procedura telematica e seguire le istruzioni fornite dal sistema per la fase iniziale di registrazione. Al completamento della fase di registrazione si avrà accesso alla fase per la compilazione del modulo di candidatura. Per l'invio del modello di candidatura alla Società andrà utilizzata la funzione "Invia Iscrizione" disponibile nel sistema, in qualsiasi momento prima della scadenza dell'avviso. Il sistema impedirà l'invio della candidatura in assenza di dati considerati obbligatori, evidenziati nelle maschere con il simbolo * (asterisco) o dopo la scadenza dell'avviso. Le domande non inviate alla Società utilizzando l'apposita funzione "Invia Iscrizione", resteranno nello stato bozza e non saranno prese in considerazione ai fini della determinazione dell'Elenco dei Professionisti. Nel periodo di validità dell'avviso sarà sempre possibile modificare e/o integrare i dati della domanda di candidatura utilizzando le apposite funzioni disponibili, in tal caso le modifiche andranno rinviate alla Società sempre utilizzando la funzione "Invia Iscrizione". Durante il periodo di validità dell'avviso sarà possibile eseguire una stampa di tipo bozza della candidatura, solo allo scopo di verificare i dati dichiarati.

2. Si evidenzia che l'indirizzo di posta elettronica certificata dovrà riferirsi al professionista o, a seconda dei casi, alla società o all'associazione di professionisti partecipanti.
3. Si precisa che l'indirizzo di posta elettronica certificata da utilizzare **non** potrà essere una CEC-PAC, in quanto la CEC-PAC può essere utilizzata esclusivamente per comunicazioni dirette alle caselle delle pubbliche amministrazioni iscritte nell'apposito indice delle pubbliche amministrazioni (<http://www.indicepa.gov.it>), in cui non è iscritta la SOCIETÀ ENERGETICA LUCANA Spa. La CEC-PAC è un servizio di posta elettronica certificata gratuito fornito dal Governo Italiano che consente ai cittadini di dialogare esclusivamente con le pubbliche amministrazioni. L'eventuale utilizzo per l'iscrizione di una CEC-PAC comporterà l'impossibilità di iscrizione all'elenco.
4. Le domande di partecipazione all'elenco in oggetto e le modifiche al profilo originario potranno perfezionarsi **entro e non oltre il 17/5/2013 alle ore 12:00**.
5. Decorso un anno dall'avviso i soggetti interessati all'iscrizione e quelli già iscritti interessati all'aggiornamento del proprio curriculum potranno presentare una nuova domanda secondo le modalità

prescritte, previa pubblicazione di un nuovo avviso di riapertura dei termini.

5. Il presente avviso è pubblicato sul sito informatico www.societaenergeticalucana.it, nonché, sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Art. 7 – Istruttoria e valutazione delle domande di inserimento o di modifica

1. I soggetti richiedenti che non siano incorsi in una causa ostativa all'iscrizione nell'elenco, sono iscritti o confermati nell'elenco di professionisti, nella/e sezione/i e fascia/e d'importo di pertinenza.
L'elenco è approvato dall'organo amministrativo della Società Energetica Lucana ed è pubblicato sul sito internet della società stessa, oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata (BURB).
2. L'inserimento nell'elenco **non comporta la formazione di alcuna graduatoria** e in nessun caso fa maturare in capo al candidato diritti, pretese, aspettative in ordine all'affidamento di incarichi da parte della SOCIETÀ ENERGETICA LUCANA Spa.

Articolo 8 - Cause ostative all'iscrizione nell'elenco o alla modifica del precedente profilo

Costituiscono cause ostative all'iscrizione nell'elenco di professionisti o alla modifica del precedente profilo:

- a) il mancato invio della domanda per via telematica attraverso la apposita procedura descritta all'art. 6 del presente avviso;
- b) la presentazione della domanda di partecipazione oltre il termine perentorio previsto dall'articolo 6 del presente avviso;
- c) la mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente avviso.

Articolo 9 –Procedura di affidamento degli incarichi

1. L'affidamento dei servizi professionali oggetto del presente avviso avverrà nel rispetto di quanto disposto dai regolamenti aziendali, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 5 del presente avviso e previo inoltro, da parte del soggetto designato, alla sede della Società Energetica Lucana, in Potenza, al C.so Umberto I, n. 28, una volta ricevuta dalla Società la comunicazione dell'avvio della procedura di attribuzione dell'incarico, di copia cartacea, debitamente sottoscritta, del certificato di iscrizione all'albo de quo, contenente espressa dichiarazione di conferma della veridicità dei dati inseriti all'atto dell'iscrizione. Detto certificato dovrà essere accompagnato da copia di valido documento di identità del dichiarante. Si precisa che l'invio del certificato firmato dovrà avvenire solo dopo esplicita richiesta della Società. Prima di procedere all'affidamento dell'incarico, la Società Energetica Lucana procederà al controllo sul possesso dei requisiti, ai sensi dell'articolo 48 del D. Lgs. 163/2006. L'accertamento della insussistenza dei requisiti richiesti ai fini dell'inserimento nell'elenco di professionisti e/o della non veridicità o della non attualità dei dati inseriti all'atto della iscrizione, comporterà il mancato affidamento del servizio/dei servizi e determinerà la cancellazione automatica dall'elenco medesimo nonché le misure previste dalle norme vigenti.

Articolo 10 – Limiti al cumulo di affidamenti

1.E' consentito, salvo il rispetto delle disposizioni del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia, l'affidamento allo stesso soggetto di più servizi tecnici, purché l'importo dei servizi affidati nell'arco dell'anno solare non sia superiore ai 100.000 euro.

Articolo 11 Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è l' ing. Massimo Scuderi

Articolo 12 – Quesiti

1. Ogni eventuale quesito inerente all'avviso dovrà essere inoltrato, esclusivamente tramite posta elettronica, al seguente indirizzo: professionistisel@pec.societaenergeticalucana.it, non verranno fornite informazioni, né risposte a quesiti posti di persona, tramite posta o trasmessi con qualunque altro mezzo.

Il Presidente della Società Energetica Lucana S.p.a.
Ignazio Petrone

INFORMATIVA PRIVACY.

La Società Energetica Lucana S.p.a., ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196 del 2003, fornisce le seguenti informazioni in merito al trattamento dei dati forniti dai soggetti che presenteranno domanda d'iscrizione nell'elenco di professionisti:

- a) i dati forniti con le domande d'iscrizione e con i documenti ad essa allegati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza;
- b) i suddetti dati saranno utilizzati, nel rispetto della normativa sulla privacy, unicamente per le finalità previste dal presente avviso;
- c) il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatiche e prevede la pubblicazione dell'elenco di professionisti sul sito della Società e sul BURB;
- d) il conferimento dei dati anagrafici, di quelli relativi al possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco e tutti gli altri dati richiesti ai fini dell'iscrizione nell'elenco e dell'affidamento dell'incarico è obbligatorio e il mancato conferimento non consente l'iscrizione nell'elenco ed l'affidamento dell'incarico;
- e) il titolare del trattamento dei dati è la Società Energetica Lucana S.p.A.

I dati forniti dai partecipanti alla procedura saranno trattati dai dipendenti e dai collaboratori della Società Energetica Lucana S.p.a. in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento dei dati.

Per il compimento delle operazioni connesse con le finalità del trattamento, la Società Energetica Lucana potrà comunicare i dati forniti ad da altri enti, organismi, società e/o persona giuridiche che rivestiranno la qualifica di responsabile del trattamento.

La Società Energetica Lucana S.p.a. potrà inoltre comunicare alcuni dei dati in suo possesso a Pubbliche Autorità, all'Amministrazione finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato alla richiesta per l'adempimento degli obblighi di legge. Tali Enti agiranno in qualità di distinti "Titolari" delle operazioni di trattamento;

- f) in ogni momento l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. n. 196 del 2003 nei confronti del titolare del trattamento, in particolare, potrà:
 - ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
 - ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.lgs. n. 196 del 2003; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
 - ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - ottenere l'attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
 - opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.